



CLAUSOLA AL CONTRATTO 2020-2021 IN RELAZIONE AD EVENTI STRAORDINARI SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO SALESIANO PAOLO VI, DALLO STUDENTE ISCRITTO AL COLLEGIO E DAL PROPRIO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Le parti sottoscritte concordano su quanto segue:

Nessuna delle parti che hanno stipulato il contratto per l'iscrizione al Collegio Universitario Paolo VI per l'anno accademico 2020-2021 sarà ritenuta responsabile per il ritardo o la mancata, totale o parziale, esecuzione degli obblighi contrattuali, quando tale ritardo o mancata esecuzione sono dovuti a qualsiasi evento che non può essere attribuito alle parti ed è al di fuori del loro ragionevole controllo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pandemie, epidemie, catastrofi ambientali, rivolte, insurrezioni, incendi, terremoti, inondazioni, adozione di provvedimenti ed ordini od entrata in vigore di norme, a tutela della salute e sicurezza pubblica, urgenti, cogenti e legittimi, emanati dall'autorità amministrativa, governativa, legislativa o giudiziaria, e, se prodotti su scala nazionale, scioperi, blackout o carenza di energia, mancanza o carenza di combustibili, componenti o macchinari. In tal caso:

a) se tale evento persiste per più di quindici giorni consecutivi o cumulativi nell'arco di 365 giorni, ogni parte avrà diritto ad inviare anche via email all'altra una comunicazione scritta, a pena di nullità, contenente la manifestazione di volontà di recedere dal presente contratto. Il recesso ha efficacia dal momento in cui l'altra parte riceve tale comunicazione, e per il precedente periodo di permanenza degli effetti del contratto sono dovuti gli importi al convitto ai sensi del seguente punto b);

b) le parti confermano e riconoscono che gli importi dovuti al convitto, per l'erogazione dei servizi ed in generale l'adempimento delle sue obbligazioni, sono calcolati su base annuale, poiché il convitto stesso deve calcolare preventivamente e sostenere costi distribuiti su base annuale. Questa è una esigenza e condizione fondamentale per il convitto, accettata dall'ospite senza eccezioni. I concordati termini di versamento infrannuali (rate) rappresentano solo una modalità di pagamento idonea a favorire gli ospiti, e non sono connessi ed imputabili alle prestazioni rese nei singoli periodi infrannuali. Perciò, in relazione ai singoli giorni per i quali sussiste almeno uno degli eventi di cui al presente articolo, e nell'equo, corretto e trasparente bilanciamento degli interessi delle parti, l'ospite è obbligato a versare al convitto un importo calcolato, per questi meri fini, dividendo l'importo complessivo dovuto per 308 (trecentootto) giorni e ridotto di una percentuale pari al 35%. Di conseguenza, le parti concordano che il convitto applicherà tale riduzione attraverso il rimborso di quanto già versato in eccesso e, nel caso in cui il rapporto contrattuale prosegua, attraverso la compensazione o riduzione dell'importo che deve essere versato entro il termine di pagamento successivo alla conclusione degli eventi descritti nel presente articolo.

Firma dello Studente

Firma del Familiare di riferimento

Firma del Direttore del Collegio Universitario Paolo VI

Data